

Proponente: 31.A
Proposta: 2017/2408

del 28/12/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1885

del 28/12/2017

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI UN TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DI LEGGE, PROMOSSO DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO DISABILE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché il presente provvedimento, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati sensibili in quanto il soggetto interessato al tirocinio in oggetto è persona disabile, ai sensi delle vigenti normative relative alla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs.vo 196/2003, nonché ai sensi dell'art. 18 del vigente "Regolamento Comunale per lo svolgimento del procedimento amministrativo", lo stesso interessato viene indicato con le cifrature del nome e cognome, sia all'interno del provvedimento che del Progetto Formativo precedentemente pubblicato. La tirocinante viene meglio generalizzata all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine di tutela della riservatezza dell'interessata.

Visti e richiamati:

- l'art. 18 della legge n. 196/97, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
- il D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", il quale prevedeva tra l'altro: la possibilità di stipulare apposite "convenzioni" per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento professionale a favore di studenti, disoccupati, disabili, soggetti svantaggiati o altri soggetti in essa individuati, tra i "soggetti promotori" di tirocinio, abilitati ed in essa individuati e tra i quali figurano le Università e le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, i Centri di formazione professionale, i Centri per l'Impiego, ecc. ed i "soggetti ospitanti" pubblici e privati; che i datori di lavoro pubblici e privati indifferentemente, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente; che approvava gli "schemi tipo" di "Convenzione" e di "Progetto formativo" di tirocinio di formazione e di orientamento;
- la propria deliberazione n. 21553/298 del 24/10/2002, legalmente esecutiva il 10/11/2002, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di "Convenzione tipo" sulla scorta di quello indicato dal D.M. 142/1998, da utilizzare per le Convenzioni da adottarsi tra il Comune di Reggio Emilia ed i soggetti promotori tra cui le Università, per l'attivazione di tirocini formativi per laureati o laureandi ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 e del D.M. 25/03/1998, n. 142;
- la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 1898/26 del 03/02/2003 con la quale è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, Dott.ssa Battistina Giubbani, di rappresentare il Comune di Reggio Emilia nella stipula di tutte le convenzioni per l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento con i competenti soggetti promotori, secondo lo schema di cui al precedente punto, nonché la sottoscrizione dei singoli progetti formativi individuali per ciascun tirocinante ospitato;
- la Direttiva Ministeriale n. 2/2005 "Tirocini formativi e di orientamento" del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- tutta la successiva evoluzione normativa inerente i tirocini formativi e di orientamento professionale, tra cui la cosiddetta "Legge Fornero" n. 92/2012 – in particolare art. 1 commi 34, 35 e 36, la quale prevedeva la conclusione di un accordo in sede di conferenza permanente Stato Regioni Province autonome per la definizione di "Linee Guida" condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri in essa definiti, tra i quali si rileva anche la obbligatoria corresponsione di una congrua indennità al tirocinante, in relazione alla prestazione svolta;
- le successive "Linee guida in materia di tirocini" adottate in esecuzione dell'art. 1 comma 34 della succitata Legge Fornero, a seguito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante "Linee Guida in materia di Tirocini" – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, le quali:
 - operano un "distinguo" tra tirocini curricolari ed extracurricolari;
 - specificano che i tirocini curricolari sono esclusi dall'applicazione delle Linee Guida;e nelle quali, tra l'altro, si definisce meglio la competenza legislativa rimessa in capo alle singole Regioni in materia di disciplina dei tirocini extracurricolari, sulla base dei principi generali stabiliti nelle medesime Linee Guida e si conviene che le Regioni e le Province autonome si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle "Linee guida";
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 che recepisce le Linee Guida ed apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della

sicurezza e regolarità del lavoro” e. s.m.i. che la rendono in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida sopracitate;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1256/2013 “*Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell’art. 24 comma 2 della L.R. 1 Agosto 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” come modificata dalla L.R. 19 Luglio 2013 n. 7*”, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione e di progetto individuale per i tirocini extracurricolari;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, che all’art. 2 “equipara”, ai fini delle disposizioni in materia di sicurezza in esso trattate, i tirocinanti ai lavoratori, e pertanto rende obbligatoria l’erogazione ai tirocinanti, da parte dei soggetti ospitanti, della debita informazione / formazione di cui agli artt. 36 e 37 della medesima legge;

Considerato che il Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” si intende conseguentemente autorizzato, alla luce della evoluzione normativa intervenuta in materia di tirocini, alla stipula delle Convenzioni e dei progetti formativi (per quanto attiene ai tirocini extracurricolari e/o comunque soggetti alla disciplina di cui alle “Linee Guida in materia di Tirocini” – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013) secondo gli schemi approvati dal legislatore competente - come da ultimo risulta essere la Regione Emilia Romagna - con la suddetta Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1256/2013, in applicazione delle Linee guida;

Valutato:

- che tra i tirocini rientranti nella piena applicazione delle “*Linee Guida in materia di Tirocini*” – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013 e della conseguente Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 come modificata dalla L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/07/2013, n. 28 del 20/12/2013 e da ultima dalla L.R. n. 14 del 30/07/2015, vi sono anche quelli promossi dalle Aziende Unità Sanitarie Locali relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, ecc.;
- che il combinato disposto di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005, come modificato dalle L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013, n. 28 del 20/12/2013, n. 14 del 30/07/2015 prevede infatti tra l’altro, che le Aziende Unità Sanitarie Locali possano promuovere tirocini formativi e di orientamento oppure di inserimento e reinserimento in favore di persone svantaggiate, inoccupate o con disabilità di cui all’art. 1 comma 1 della legge 68/1999, di durata non superiore a 12 mesi elevabili fino a 24 nel caso di persone con disabilità, comprensivi di eventuali proroghe;
- che la già citata Legge Fornero n. 92/2012 all’art. 1 comma 36, puntualizza comunque che, dall’applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare comunque o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica;
- che l’art. 26 quater della suddetta Legge Regionale, prevede che in generale al tirocinante venga corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio, corrispondente almeno a 450 Euro mensili;
- che la suddetta indennità di partecipazione, normalmente a carico del soggetto ospitante, nel caso di tirocini attivati dall’Ente Promotore Azienda Unità Sanitaria Locale a favore di soggetti svantaggiati, disabili, ecc. è a carico del medesimo soggetto Promotore;
- che pertanto, dall’attivazione di tali tipologie di tirocini seppur extracurricolari, e soggette in via diretta, sia alle Linee Guida che alla Legge Regionale Emilia Romagna, non deriva per il soggetto ospitante anche se Pubblica Amministrazione, alcun maggior onere di spesa;

Considerato:

1. che l’Azienda unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia ha richiesto con propria lettera agli atti del Comune al n. 51575 di P.G. del 24/05/2017 la disponibilità di questa Amministrazione Comunale, ad inserire, in esperienza di Tirocinio Formazione n. 1 soggetto con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n° 68 del 1999, ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna n. 17/2005 e s.m.i. Art. 25 comma 1 Lett. C, nel periodo dal 05/06/2017 al 31/12/2017, presso il Servizio Servizi Culturali U.O.C. Gestione Biblioteche del nostro Ente, previa redazione di apposita Convenzione e Progetto Formativo;
2. che il Servizio Servizi Culturali – UOC Gestione Biblioteche, si è dichiarato favorevole all’iniziativa e disponibile ad accogliere n. 1 soggetto con disabilità presso le proprie strutture,

ritenendo di poter stilare un progetto formativo compatibile con la tipologia del soggetto da inserire, utile ad un percorso formativo e di orientamento professionale ed affidandogli conseguentemente mansioni idonee;

3. che lo stesso Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia ha chiesto pertanto autorizzazione ad effettuare tale tirocinio al competente Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione”;
4. che ai sensi della Legge Regionale E.R. n. 17/2005 e s.m.i, alla convenzione che regola i suddetti tirocini deve essere allegato **1 progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta Regionale**, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio, in via informatica tramite il portale S.A.R.E. (1 convenzione per 1 progetto);

Rilevato che, sulla scorta di tutto quanto sopraevidenziato, nonchè sulla base di espressa richiesta della Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia è stata stipulata apposita “Convenzione” tra il Comune di Reggio Emilia e la Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, sulla base dei predetti modelli già definiti, in atti al n. 54561 di P.G. del 01/06/2017 avente ad oggetto “Convenzione per la realizzazione di tirocini” per ospitare n. 1 soggetto in tirocinio di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento ai sensi della Legge Regionale E.R. n. 17/2005 e s.m.i. art. 25 comma 1 lett. C, che costituisce allegato A) al presente provvedimento;

Vista la nuova richiesta n. 136736 di P.G. del 28/12/2017 relativa alla Sig.ra F.I. pervenuta dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia di proroga per ulteriori 6 mesi precisamente dal 01/01/2018 al 30/06/2018, già inserita presso il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche – Biblioteca Panizzi, a seguito di un incompleto e parziale raggiungimento di tutti gli obiettivi del progetto formativo in essere precedentemente pubblicato con D.D. del 06/06/2017 R.U.A.D. 796;

Sentito il Responsabile del Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia, che ha espresso parere favorevole alla proroga richiesta, tenuto conto del positivo andamento dei primi 7 mesi di tirocinio già intercorsi con la Sig.ra F.I. e per dare la possibilità alla tirocinante di raggiungere tutti gli obiettivi previsti dalle Unità di Competenza, come risulta dal Progetto Formativo precedentemente pubblicato con D.D. del 06.06.2017 R.U.A.D. 796;

Considerato inoltre, in merito agli obblighi rimessi in capo ai soggetti ospitanti, dall’art. 26 bis della Legge Regionale E.R. n. 17/2005 come modificata dalla Legge Regionale E.R. n. 7/2013, che il Comune di Reggio Emilia :

- si impegna ad utilizzare la tirocinante unicamente per attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- non ha effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
- non fruisce della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- che il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione ha verificato che con la proroga dei tirocini richiesto dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia non viene superata per l’intero periodo di attività, la percentuale massima del 10% di tirocini attivabili contemporaneamente in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge;
- che le proroghe dei tirocini oltre i primi 6 mesi e fino a 1 anno (2 anni se trattasi di persone con disabilità) è consentita, trattandosi di soggetti svantaggiati e/o disabili il cui tirocinio è promosso dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, ai sensi dall’art. 25 comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i.;
- che alla tirocinante verrà corrisposta - ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 quater della Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i. una indennità di partecipazione di Euro 250 mensili, a cura del soggetto promotore (Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia) così come specificato sul Progetto Formativo pubblicato con D.D. del 06/06/2017 R.U.A.D. 796;

- che tutta la debita formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata resa alla tirocinante all'atto del primo inserimento in tirocinio;

Rilevato che:

- dall'inserimento della tirocinante interessata non deriverà alcun onere economico per il Comune di Reggio Emilia considerato che la tirocinante gode delle seguenti coperture assicurative:
Infortuni sul lavoro: INAIL posizione 720743254
Responsabilità civile: posizione n. ITOMM1100707E
Compagnia assicuratrice: AMTRUST
a cui ha provveduto l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;
- il soggetto promotore (Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia), erogherà direttamente a titolo di sostegno economico un assegno di frequenza alla tirocinante inserita, così come sopraindicato;

Preso atto che, per i tirocini formativi e di orientamento rivolti a persone con disabilità e/o svantaggiate, avviate nell'ambito della Regione Emilia Romagna a partire dal 1° settembre 2014, è entrato in vigore l'obbligo di erogazione, al termine del periodo di tirocinio, del "Servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC)" da parte di un soggetto / Ente accreditato per il Servizio di Certificazione, individuato e scelto dai singoli tirocinanti e pertanto anche alla tirocinante in proroga che verrà inserita all'interno del Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche verrà attestata - da parte di un qualsiasi Ente accreditato per il Servizio di Certificazione scelto dalla tirocinante disabile - l'acquisizione delle Unità di Competenza individuate nel Progetto formativo, qualora le stesse risultino effettivamente acquisite al termine del periodo di tirocinio, mediante il rilascio della "Scheda Capacità e Conoscenze" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 739/2013;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, potersi autorizzare la proroga del tirocinio della Sig.ra F.I. (persona con disabilità e per la suddetta ragione meglio generalizzata all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile) presso il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia, per ulteriori 6 mesi precisamente dal 01/01/2018 al 30/06/2018 specificando che il progetto formativo è stato mantenuto alle stesse e medesime condizioni;

Visti:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 (impegni di spesa) commi 7 e 9;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 art. 4, 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 56, 1° comma (Dirigenti) e 57 (Responsabilità dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 01.06.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e sviluppo del Personale e dell'Organizzazione";

DETERMINA

1. Di autorizzare, per tutte le motivazioni indicate in premessa - nell'ambito della Convenzione di Tirocinio stipulata con l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in atti al n. 54561 di P.G. del 01/06/2017 avente ad oggetto "Convenzione per la realizzazione di tirocini", che costituisce allegato A) al presente provvedimento - la proroga del tirocinio formativo e di orientamento, non finalizzato all'assunzione, della Sig.ra F.I. (persona con disabilità ai sensi della Legge 68/1999 e per la suddetta ragione meglio generalizzata all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile),

specificando che il progetto formativo, precedentemente pubblicato con D.D. del 06/06/2017 R.U.A.D. 796 è stato mantenuto alle stesse e medesime condizioni;

2. che alla tirocinante verrà corrisposta - ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 quater della Legge Regionale n. 17/2005 una indennità di partecipazione di Euro 250 mensili, a cura del soggetto promotore (Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia), così come previsto dal Progetto Formativo;
3. Di prendere altresì atto che il tirocinante gode delle seguenti coperture assicurative
Infortuni sul lavoro: INAIL posizione 720743254
Responsabilità civile: posizione n. ITOMM1100707E
Compagnia assicuratrice: AMTRUST
a cui ha provveduto l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;
4. Di specificare inoltre che l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia ha già reso alla suddetta tirocinante tutta la debita formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'atto del primo inserimento in tirocinio presso il Comune.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)
